



GIUGNO 2014: NOVITÀ.....2

1	Aumento dal 20% al 26% del prelievo sulle rendite finanziarie.....	2
2	Riduzione delle aliquote IRAP	4
3	“Potenziamento” delle deduzioni IRAP a favore del settore agricolo	5
4	Versamento rateale dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa	6
5	Credito d’imposta per investimenti in nuovi impianti e macchinari	6
6	Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari	7
7	Modifiche alla disciplina dell’aiuto alla crescita economica (ACE)	8
8	Agevolazioni fiscali per le <i>start up</i> innovative - Chiarimenti ufficiali	9
9	Novità in materia di diritto societario.....	10
10	Fatturazione - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate	11
11	Fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.....	12
12	Conservazione elettronica dei documenti informatici.....	14
13	Compensazione dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme dovute in relazione agli istituti deflativi del contenzioso - Estensione.....	15
14	Compensazione dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo o accertamenti esecutivi - Estensione	17
15	Cessione dei crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni - Esenzioni fiscali	18
16	Presentazione dei modelli F24 - Estensione dell’obbligo di utilizzare sistemi telematici dall’1.10.2014	19
17	Presentazione dei modelli F24 tramite l’ <i>home banking</i> del professionista e addebito sul relativo conto - Autorizzazione del cliente - Abolizione	20
18	Tardivo versamento della TASI e dell’IMU - Inapplicabilità delle sanzioni.....	20
19	Esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina - Revisione	21
20	Rivalutazione dei redditi dominicali e agrari.....	21
21	Riduzione del reddito dominicale in caso di mancata coltivazione - Abrogazione.....	22
22	Nuova detrazione IRPEF per l’affitto di terreni agricoli	22

GIUGNO 2014: NOVITÀ

23	Produzione e vendita di energia, carburanti e prodotti chimici da parte degli imprenditori agricoli - Determinazione forfetaria del reddito	23
24	Imposta di registro - Permanenza delle agevolazioni per gli usi civici	24
25	Agevolazioni fiscali per i finanziamenti.....	24
26	Abrogazione della ritenuta d'acconto del 20% sui redditi di capitale e sui redditi diversi di fonte estera.....	25
LUGLIO 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....		26

1	AUMENTO DAL 20% AL 26% DEL PRELIEVO SULLE RENDITE FINANZIARIE
	<p>Con il DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, è stato previsto l'aumento dal 20% al 26% del prelievo sulle rendite finanziarie (interessi sui titoli e sulle obbligazioni, interessi sui conti correnti e sui depositi, proventi derivanti dalla cessione di quote e azioni, quotate o non quotate, dividendi, ecc.), con effetto dall'1.7.2014.</p> <p>Per i proventi che derivano dalla partecipazione in società, la riforma riguarda le sole partecipazioni "non qualificate" (quindi, di fatto, le partecipazioni che non eccedono il 20% per le società di capitali – 2% se la società è quotata – o il 25% per le società di persone), mentre l'imposizione sui proventi che derivano dal possesso di partecipazioni "qualificate" rimane invariato.</p> <p>Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 27.6.2014 n. 19, per le ritenute l'aumento al 26% riguarda sia quelle operate a titolo d'acconto (es. ritenuta sugli interessi di un prestito obbligazionario emesso da una società non quotata percepiti da un'altra società, di persone o di capitali), sia quelle operate a titolo d'imposta (es. ritenuta sugli interessi del medesimo prestito obbligazionario percepiti da una persona fisica non imprenditore).</p>
1.1	<p>PROVENTI CHE SUBISCONO LA MAGGIORE TASSAZIONE E PROVENTI CHE MANTENGONO L'ATTUALE REGIME IMPOSITIVO</p> <p>Il passaggio al 26% dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive riguarda sia i redditi di capitale (proventi che derivano dal possesso del titolo), sia i redditi diversi di natura finanziaria (proventi che derivano dal realizzo del titolo stesso). Ad esempio, con riferimento al possesso di partecipazioni, subiscono l'aumento dell'aliquota al 26% sia i dividendi (redditi di capitale), sia le plusvalenze che derivano dalla vendita delle azioni o quote.</p> <p>Sono però state previste apposite eccezioni, al fine di mantenere inalterato il previgente regime impositivo nei confronti di fattispecie ritenute particolarmente "meritevoli". Tra queste la principale è rappresentata dai titoli di Stato, italiani o esteri (purché non siano emessi da Stati con i quali l'Italia non ha accordi per lo scambio di informazioni), i quali mantengono il prelievo nella misura del 12,50%; fatto quindi 100 l'interesse di un titolo di Stato (BOT, CCT, BTP, ecc.), se il percipiente è una persona fisica non imprenditore questo viene inciso da imposta nella misura di 12,50, sia che l'interesse sia maturato sino al 30.6.2014, sia che l'interesse sia maturato successivamente.</p> <p>Altre deroghe (sempre finalizzate a mantenere il previgente regime impositivo anche successivamente al 30.6.2014) riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i titoli di risparmio per l'economia meridionale; • taluni interessi corrisposti a società del gruppo non residenti; • taluni dividendi corrisposti a società del gruppo non residenti; • il risultato netto delle forme di previdenza complementare.
1.2	<p>DECORRENZA</p> <p>Per i redditi di capitale, il principio generale, salvo le deroghe sotto indicate, è quello che l'aumento dell'aliquota al 26% riguarda i proventi esigibili dall'1.7.2014 (come rilevato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.6.2014 n. 19, tale criterio vale ad esempio per gli interessi dei finanziamenti dei soci, i quali sono assoggettati a ritenuta del 26% se la relativa scadenza è prevista a decorrere dall'1.7.2014, anche se i proventi sono maturati in tutto o in parte in epoca antecedente).</p> <p>Sono infatti previste varie eccezioni, tra le quali le più rilevanti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dividendi e proventi assimilati, assoggettati al prelievo del 26% se percepiti a decorrere dall'1.7.2014 (quindi, se la società ne ha deliberato la distribuzione prima dell'1.7.2014 ma li ha messi in pagamento a partire da tale data, il socio sconta l'imposta nella misura del 26%); • interessi dei titoli obbligazionari (sia quelli emessi dalle società non quotate, sia quelli emessi dai c.d. "grandi emittenti", ovvero banche e società quotate), assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva del 26% se maturati a decorrere dall'1.7.2014 (quindi, la cedola che scade in data 1.7.2014 è ancora integralmente tassata nella misura del 20%, essendo l'interesse maturato in data anteriore a

	quella del cambio di regime);
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> interessi dei conti correnti e dei depositi bancari o postali, assoggettati alla ritenuta del 26% se maturati a decorrere dall'1.7.2014 (ad esempio, gli interessi sul c/c bancario riferiti al secondo trimestre 2014 sono ancora integralmente tassati nella misura del 20%, ancorché materialmente accreditati successivamente). <p>Per le plusvalenze, la nuova aliquota del 26% si applica a quelle realizzate a decorrere dall'1.7.2014. Facendo riferimento al caso della cessione delle partecipazioni, occorre quindi avere riguardo alla data in cui viene effettuata la cessione. Ad esempio, se il soggetto A cede al soggetto B le proprie partecipazioni in una società realizzando una plusvalenza, questa è assoggettata a tassazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> nella misura del 20%, se la cessione è stata effettuata entro il 30.6.2014, anche se il corrispettivo viene incassato successivamente; nella misura del 26%, se la cessione viene effettuata a decorrere dall'1.7.2014 (anche eventuali acconti incassati prima dell'1.7.2014 sono assoggettati all'imposta del 26%).
1.3	<p>AFFRANCAMENTO DEI PLUSVALORI MATURATI SINO AL 30.6.2014</p> <p>È possibile "affrancare" i plusvalori maturati sino al 30.6.2014 versando su di essi l'imposta sostitutiva nella misura del 20%. Qualora, ad esempio, una persona fisica abbia acquisito una partecipazione al costo di 100 e il valore effettivo di tale partecipazione al 30.6.2014 sia pari a 500, è possibile affrancare tali plusvalori pagando un'imposta sostitutiva pari a 80 (il 20% della differenza di 400); il valore utilizzato ai fini dell'affrancamento rappresenta il valore di partenza per il calcolo delle successive plusvalenze e minusvalenze, per cui se, ad esempio, la persona cede la stessa partecipazione al corrispettivo di 500, non vi è alcuna ulteriore imposizione.</p> <p>Se non viene operato l'affrancamento, tenendo fermi gli stessi dati sopra indicati, all'atto della cessione perfezionata dopo il 30.6.2014 l'imposta è pari a 104 (il 26% della plusvalenza di 400).</p> <p>Per i contribuenti in regime della dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento è corrisposta entro il 16.11.2014; i dati relativi all'affrancamento andranno evidenziati nel modello UNICO 2015. <p>Per i contribuenti in regime di risparmio amministrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'opzione per l'affrancamento si perfeziona mediante apposita comunicazione da rendere all'intermediario entro il 30.9.2014; l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta dagli intermediari entro il 16.11.2014, ricevendone provvista dal contribuente. <p>Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 27.6.2014 n. 19, non è consentito l'affrancamento parziale; il contribuente deve, pertanto, adeguare il valore di tutte le attività finanziarie possedute al 30.6.2014 (ovvero di tutte le attività comprese nel singolo rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto possedute a tale data, se il contribuente è in regime di risparmio amministrato), fatta eccezione per quelle attività la cui imposizione non subisce modifiche, quali le partecipazioni "qualificate" e i titoli di Stato.</p>
1.4	<p>MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE</p> <p>In sede di conversione del DL 66/2014 sono state apportate due modifiche al testo originario del provvedimento, aventi ad oggetto i proventi percepiti dalle Casse previdenziali private (es. Casse di previdenza dei professionisti iscritti in Albi) e dai fondi pensione.</p> <p>Per quanto riguarda il primo aspetto, in attesa di armonizzare (dal 2015) il regime di tassazione degli enti previdenziali privati alle forme pensionistiche complementari, è riconosciuto a tali enti un credito d'imposta in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo tra l'1.7.2014 e il 31.12.2014 e l'ammontare delle stesse ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Tale credito d'imposta potrà esse-</p>

	re utilizzato dai suddetti soggetti esclusivamente in compensazione a decorrere dall'1.1.2015, senza limitazioni di importo.																							
<i>segue</i>	Con riferimento alla tassazione dei fondi pensione, invece, è stato previsto che per il 2014 l'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai suddetti fondi aumenti dall'11% all'11,5%.																							
2	RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP																							
	<p>Il DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, diminuisce del 10% circa le aliquote IRAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo (fatta eccezione per le Amministrazioni Pubbliche); • a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (si tratta del 2014, per i soggetti "solari"). <p>Il quadro che ne risulta è quindi il seguente:</p>																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tipologia di soggetto</th> <th colspan="2">Aliquota IRAP</th> </tr> <tr> <th>Fino al 2013</th> <th>Dal 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banche e altri enti e società finanziari</td> <td>4,65%</td> <td>4,2%</td> </tr> <tr> <td>Imprese di assicurazione</td> <td>5,9%</td> <td>5,3%</td> </tr> <tr> <td>Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)</td> <td>4,2%</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td>Soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi</td> <td>1,9%</td> <td>1,7%</td> </tr> <tr> <td>Amministrazioni Pubbliche</td> <td>8,5%</td> <td>8,5%</td> </tr> <tr> <td>Altri soggetti</td> <td>3,9%</td> <td>3,5%</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia di soggetto	Aliquota IRAP		Fino al 2013	Dal 2014	Banche e altri enti e società finanziari	4,65%	4,2%	Imprese di assicurazione	5,9%	5,3%	Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)	4,2%	3,8%	Soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi	1,9%	1,7%	Amministrazioni Pubbliche	8,5%	8,5%	Altri soggetti	3,9%	3,5%
Tipologia di soggetto	Aliquota IRAP																							
	Fino al 2013	Dal 2014																						
Banche e altri enti e società finanziari	4,65%	4,2%																						
Imprese di assicurazione	5,9%	5,3%																						
Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)	4,2%	3,8%																						
Soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi	1,9%	1,7%																						
Amministrazioni Pubbliche	8,5%	8,5%																						
Altri soggetti	3,9%	3,5%																						
2.1	RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE GIÀ VARIATE DALLE REGIONI <p>Le aliquote che le Regioni hanno già variato avvalendosi dei poteri loro attribuiti vanno rideterminate tenendo conto delle suddette nuove misure base. A tal fine, la variazione deliberata dalla Regione va sommata alla nuova misura ordinaria.</p> <p>Ad esempio, qualora l'aliquota base del 3,9% sia stata applicata, nel 2013, in misura pari al 4,82% (per effetto dell'incremento dello 0,92% deciso dalla Regione), detto valore va ricalcolato, per il 2014, mantenendo inalterata la variazione prevista (0,92%) e sommando quest'ultima al nuovo valore base del 3,5% ($3,5\% + 0,92\% = 4,42\%$).</p>																							
2.2	EFFETTI AI FINI DEL CALCOLO DEGLI ACCONTI																							
2.2.1	METODO PREVISIONALE <p>Se applicano il metodo previsionale, i contribuenti possono beneficiare della suddetta riduzione già in sede di versamento dell'acconto IRAP 2014.</p> <p>Tuttavia, in questo caso, l'IRAP che si prevede dovuta per il 2014 (base di commisurazione dell'acconto medesimo) dovrà essere calcolata non già sulla base delle "nuove" aliquote, bensì tenendo conto di specifiche aliquote transitorie, intermedie tra quelle vecchie e quelle nuove, di seguito riportate.</p>																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia di soggetto</th> <th>Aliquota per acconto previsionale 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banche e altri enti e società finanziari</td> <td>4,5%</td> </tr> <tr> <td>Imprese di assicurazione</td> <td>5,7%</td> </tr> <tr> <td>Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative</td> <td>1,8%</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia di soggetto	Aliquota per acconto previsionale 2014	Banche e altri enti e società finanziari	4,5%	Imprese di assicurazione	5,7%	Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)	4%	Soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative	1,8%													
Tipologia di soggetto	Aliquota per acconto previsionale 2014																							
Banche e altri enti e società finanziari	4,5%																							
Imprese di assicurazione	5,7%																							
Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)	4%																							
Soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative	1,8%																							

	di piccola pesca e i loro consorzi	
	Altri soggetti	3,75%
2.2.2	METODO STORICO La suddetta diminuzione non produce alcun effetto sulla determinazione degli acconti con il metodo storico. Infatti, in questo caso, l'acconto è determinato assumendo, come base di riferimento, il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2014 (salvi obblighi di ricalcolo), riportante l'imposta dovuta nel 2013 e ancora calcolata sulla base delle aliquote 2013.	
3	"POTENZIAMENTO" DELLE DEDUZIONI IRAP A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO	
	In capo ai produttori agricoli, il DL 24.6.2014 n. 91 attribuisce la facoltà di fruire delle deduzioni IRAP finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale anche con riferimento ai dipendenti a tempo determinato, al ricorrere di specifici requisiti. Si tratta, in particolare, delle seguenti deduzioni: <ul style="list-style-type: none"> • deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al lavoratore (art. 11 co. 1 lett. a) n. 4 del DLgs. 446/97); • deduzione forfetaria annua variabile in funzione delle caratteristiche dei lavoratori, nonché della relativa zona di impiego (art. 11 co. 1 lett. a) n. 2 e 3 del DLgs. 446/97). Di regola, tali deduzioni spettano solo con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato, anche <i>part time</i> .	
3.1	SOGGETTI BENEFICIARI La possibilità di fruire delle deduzioni IRAP finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale anche con riferimento ai dipendenti a tempo determinato spetta ai produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000,00 euro, i quali si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA (sempreché non vi abbiano rinunciato).	
3.2	DIPENDENTI AGEVOLATI Oltre che per i dipendenti a tempo indeterminato, anche <i>part time</i> , le suddette deduzioni si applicano altresì per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d'imposta, purché: <ul style="list-style-type: none"> • quest'ultimo abbia lavorato almeno 150 giornate; • il contratto abbia almeno una durata triennale. 	
3.3	IMPORTO DELLE DEDUZIONI In relazione ai suddetti dipendenti a tempo determinato, le deduzioni si applicano nella misura del 50% degli importi ordinariamente previsti.	
3.3.1	IMPORTI DELLA DEDUZIONE FORFETARIA La deduzione forfetaria spetta quindi nelle misure di seguito indicate.	
	Area di impiego del lavoratore	Importo della deduzione su base annua (euro)
		Dipendente con età < 35 anni o donna
		Altri dipendenti
	Regioni non svantaggiate	6.750,00
	Regioni svantaggiate	10.500,00
		3.750,00
		7.500,00
	Per Regioni svantaggiate si intendono le seguenti:	
	Regioni svantaggiate	
	Abruzzo	Molise
	Basilicata	Puglia
	Calabria	Sardegna
	Campania	Sicilia

3.3.2	IMPORTI DELLA DEDUZIONE ANALITICA Per ogni dipendente a tempo determinato agevolato, è quindi deducibile il 50% dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.
3.4	DECORRENZA La novità si applica, previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (vale a dire, dal 2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRAP 2014 Se l'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (2014, per i soggetti "solari") è calcolato con il metodo previsionale, nella determinazione dell'IRAP presunta 2014 (base di computo dell'acconto) non si tiene conto della novità in esame.
4	VERSAMENTO RATEALE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA
	<p>In sede di conversione del DL 24.4.2014 n. 66 nella L. 23.6.2014 n. 89, sono stati nuovamente modificati i termini per il versamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d'impresa, l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</p> <p>Le disposizioni originarie prevedevano il versamento in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2013), e le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi (2014 e 2015). A seguito dell'intervento del DL 66/2014 (prima della conversione in legge), era poi stato previsto che tali imposte dovessero essere versate in un'unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.</p> <p>In sede di conversione del decreto i termini sono stati ulteriormente modificati, prevedendo che le imposte sostitutive siano versate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 in tre rate di pari importo, senza interessi, aventi le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima rata entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta (16.6.2014, per i soggetti "solari"); • la seconda rata entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta (16.9.2014, per i soggetti "solari"); • la terza rata entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta (16.12.2014, per i soggetti "solari"). <p>Il versamento della prima rata può rientrare nella proroga al 7.7.2014 (o al 20.8.2014 con la maggiorazione dello 0,40%) prevista per i contribuenti con studi di settore.</p>
5	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI IMPIANTI E MACCHINARI
	Il DL 24.6.2014 n. 91 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato.
5.1	INVESTIMENTI AGEVOLABILI I nuovi investimenti che danno diritto al credito d'imposta sono esclusivamente quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione. Sono esclusi gli investimenti:

	<ul style="list-style-type: none"> • di importo unitario inferiore a 10.000,00 euro; • aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati; • relativi a immobili strumentali o autovetture.
5.2	<p>AMBITO TEMPORALE</p> <p>Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL) fino al 30.6.2015.</p> <p>Al fine di individuare il momento di effettuazione dell'investimento occorre fare riferimento all'art. 109 del TUIR. Pertanto, per l'acquisto di beni mobili rileva la data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.</p>
5.3	<p>CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014, 2010-2014 per gli investimenti 2015), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.</p> <p>Per le imprese in attività al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL) che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni, la media aritmetica degli investimenti agevolati che rileva ai fini del beneficio fiscale è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto (o a quello successivo), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto. Possono usufruire dell'agevolazione anche i soggetti costituiti dopo il 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL), beneficiando dell'agevolazione in relazione al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.</p>
5.4	<p>CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è ripartito in tre quote annuali di pari importo; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; la prima quota del credito d'imposta è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento; pertanto, in caso di investimenti effettuati nel 2014 (dal 25.6.2014 al 31.12.2014), la prima quota è utilizzabile dall'1.1.2016; • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR; • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito d'imposta e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. <p>Al credito d'imposta in esame non si applica il limite annuo relativo all'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello UNICO, previsto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro.</p>
5.5	<p>REVOCA</p> <p>È prevista la revoca del credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto; • nel caso in cui i beni oggetto degli investimenti siano trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento.
6	CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

	Il DL 24.6.2014 n. 91 introduce alcune agevolazioni per le imprese agricole e agro-alimentari, al fine di sostenere il “ <i>Made in Italy</i> ”. Tali benefici fiscali dovranno, comunque, ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea.
<i>segue</i>	Con appositi decreti ministeriali attuativi saranno, inoltre, stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle agevolazioni, anche con riguardo al rispetto del previsto limite di spesa.
6.1	SOGGETTI INTERESSATI Le agevolazioni in esame riguardano le imprese che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
6.2	CREDITO D’IMPOSTA PER L’E-COMMERCE DI PRODOTTI AGRICOLI Ai suddetti soggetti viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, fino ad un massimo di 50.000,00 euro. Le spese agevolabili sono quelle sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 e nei due successivi (anni 2014, 2015 e 2016, per i soggetti “solari”). Tale credito d’imposta: <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR; • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso.
6.3	CREDITO D’IMPOSTA PER LE RETI DI IMPRESE Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, ai suddetti soggetti è riconosciuto un credito d’imposta con riferimento alle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera. Tale credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% delle spese sostenute e comunque in misura non superiore a 400.000,00 euro. Le spese agevolate sono quelle sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 e nei due successivi (anni 2014, 2015 e 2016, per i soggetti “solari”). Tale credito d’imposta: <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR; • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso.
7	MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
	Il DL 24.6.2014 n. 91 introduce alcune modifiche alla disciplina dell’aiuto alla crescita economica (ACE).
7.1	POTENZIAMENTO DELL’ACE PER I SOGGETTI QUOTATI È previsto il potenziamento dell’ACE per i soggetti che si quotano in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), riconoscendo un incremento del 40% della variazione in aumento di capitale proprio per il periodo d’imposta in cui avviene la quotazione e per i due successivi; per i periodi d’imposta ancora successivi la variazione in

	<p>aumento è determinata senza tener conto del suddetto incremento. In ogni caso, anche a seguito dell'incremento del 40%, l'importo massimo agevolabile non può eccedere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio per il quale viene determinata l'imposta.</p>
<i>segue</i>	<p>Tale misura di favore si applica alle società la cui ammissione alla quotazione avviene dal 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL); l'agevolazione è, tuttavia, subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.</p>
7.2	<p>ECCEDEZZA ACE UTILIZZATA COME CREDITO D'IMPOSTA AI FINI IRAP</p> <p>Per tutti i soggetti beneficiari dell'ACE, accanto alla possibilità di riportare l'eccedenza ACE a valere sui redditi degli anni successivi, viene prevista la facoltà, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (quindi dal periodo d'imposta 2014, per i soggetti "solari"), di fruire di un credito d'imposta commisurato all'eccedenza di rendimento nozionale non utilizzato nel periodo d'imposta per incapacità del reddito complessivo netto.</p> <p>Tale credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in cinque quote annuali di pari importo; • in diminuzione dell'IRAP dovuta in ciascun esercizio. <p>Al fine di determinare la misura del credito d'imposta in commento, i soggetti IRES applicano l'aliquota del 27,5%, mentre i soggetti IRPEF applicano le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.</p>
8	<p>AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE START UP INNOVATIVE - CHIARIMENTI UFFICIALI</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 11.6.2014 n. 16, ha analizzato le misure fiscali di favore riconosciute alle <i>start up</i> innovative e agli incubatori certificati, previste dal DL 179/2012 convertito.</p> <p>Di seguito si segnalano i chiarimenti più rilevanti.</p>
8.1	<p>REQUISITI DELLE START UP INNOVATIVE</p> <p>Le <i>start up</i> innovative non devono essere costituite per effetto di un'operazione di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.</p> <p>Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato come il riferimento alle suddette operazioni quali presupposti ostativi ai fini del riconoscimento dello <i>status</i> di <i>start up</i> innovativa deve essere inteso in generale, come divieto di costituire imprese agevolabili per effetto di un'operazione di riorganizzazione aziendale; sono comprese, quindi, anche le operazioni di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda.</p> <p>L'operazione di trasformazione, invece, non preclude il riconoscimento delle agevolazioni previste per le <i>start up</i> innovative.</p> <p>L'Agenzia precisa, altresì, che operazioni di aggregazione aziendale, che sarebbero state ostative all'accesso al regime, poste in essere da parte delle <i>start up</i> innovative nelle fasi immediatamente successive alla loro costituzione, possono essere valutate dall'Amministrazione finanziaria, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, al fine di scongiurare comportamenti diretti ad aggirare il suddetto divieto.</p>
8.2	<p>AGEVOLAZIONE PER GLI INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE</p> <p>In relazione al meccanismo applicativo dell'agevolazione per gli investimenti in <i>start up</i> innovative (disciplinata dall'art. 29 del DL 179/2012 convertito e dal DM 30.1.2014), l'Agenzia delle Entrate precisa che l'agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini IRAP.</p> <p>In merito al calcolo dell'agevolazione, viene precisato che sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della <i>start up</i> innovativa; non possono, pertanto, essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovrapprezzo.</p> <p>Con specifico riferimento alla detrazione IRPEF, viene chiarito che possono fruire dell'agevolazione, oltre ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita sem-</p>

	<p>plice, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le società semplici; • le società equiparate a quelle di persone; • le imprese familiari.
8.3	<p>ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO</p> <p>Con riferimento all'esclusione dalla disciplina delle società di comodo, l'Agenzia delle Entrate precisa che per tutto il periodo in cui una società ha i requisiti per qualificarsi come <i>start up</i> innovativa non è tenuta a eseguire il "test di operatività" per le società di comodo. Inoltre, ai fini dell'applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, il "triennio di osservazione" decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di <i>start up</i> innovativa.</p>
8.4	<p>INCENTIVI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI RICONOSCIUTI AD AMMINISTRATORI E DIPENDENTI</p> <p>La parte di reddito da lavoro che le <i>start up</i> innovative e gli incubatori certificati corrispondono agli amministratori, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi (ivi inclusi i lavoratori a progetto) sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi non contribuisce alla formazione dell'imponibile, sia dal punto di vista fiscale che contributivo. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tale agevolazione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui l'ufficio di amministratore sia oggetto della professione esercitata dal contribuente, trattandosi di reddito di lavoro autonomo; • ai collaboratori meramente occasionali, trattandosi di redditi diversi.
8.5	<p>ACCESSO SEMPLIFICATO AL CREDITO D'IMPOSTA PER PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO</p> <p>Le <i>start up</i> innovative e gli incubatori certificati che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato accedono con modalità semplificate e in regime "<i>de minimis</i>" al credito d'imposta del 35% sui costi relativi alle nuove assunzioni per un massimo di 200.000,00 euro, a condizione che i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno tre anni (o due nel caso di piccole e medie imprese).</p>
9	<p>NOVITÀ IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO</p> <p>Il DL 24.6.2014 n. 91 prevede importanti novità in ambito societario, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la riduzione del capitale sociale minimo per le spa; • alcune semplificazioni per le operazioni straordinarie.
9.1	<p>RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE MINIMO PER LE SPA</p> <p>Per effetto della nuova formulazione dell'art. 2327 c.c., è possibile costituire le società per azioni con un capitale minimo di 50.000,00 euro (il previgente capitale minimo era pari a 120.000,00 euro).</p> <p>Viene, inoltre, abrogato l'art. 2477 co. 2 c.c., che imponeva la nomina dell'organo di controllo per le srl con un capitale almeno pari a quello minimo previsto per le spa.</p>
9.2	<p>SEMPLIFICAZIONI PER LE OPERAZIONI STRAORDINARIE</p> <p>Viene prevista la possibilità di non redigere la relazione di stima, procedendo alla valutazione secondo le modalità alternative previste dall'art. 2343-ter c.c. (es. <i>fair value</i> iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, se la società è assoggettata a revisione legale), nell'ambito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle operazioni di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società stessa nel Registro delle imprese (art. 2343-bis c.c.); • della trasformazione di società di persone in società di capitali (art. 2500-ter c.c.); • del recesso (art. 2437-ter c.c.), se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati. <p>Viene inoltre previsto che l'offerta di azioni in opzione ai soci (art. 2441 c.c.) debba essere, oltre che depositata nel Registro delle imprese per la relativa iscrizione, resa</p>

	<p>nota con avviso pubblicato sul sito internet della società con modalità atte a garantire la sicurezza del sito, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione (in assenza di tali requisiti, l'offerta deve essere depositata presso la sede della società). Il termine per l'esercizio dell'opzione viene ridotto da 30 a 15 giorni dalla pubblicazione dell'offerta.</p>
10	FATTURAZIONE - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
	L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 24.6.2014 n. 18, ha fornito chiarimenti in materia di fatturazione elettronica, differita e semplificata.
10.1	<p>FATTURA ELETTRONICA</p> <p>Al fine di distinguere una fattura elettronica rispetto a una fattura cartacea, si deve fare riferimento alle modalità di trasmissione della stessa. Una fattura si qualifica come "elettronica" se è in formato elettronico all'atto della sua trasmissione (o messa a disposizione) da parte del mittente, e all'atto della sua ricezione e accettazione da parte del destinatario. Di conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si considerano fatture "elettroniche" le fatture create in formato cartaceo e successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (es. posta elettronica); • non si considerano fatture "elettroniche" le fatture create in formato elettronico (es. tramite un <i>software</i> di contabilità), ma inviate e ricevute in forma cartacea. <p>Requisiti delle fatture "elettroniche"</p> <p>I soggetti passivi IVA sono tenuti ad assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità delle fatture dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di conservazione. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per "autenticità dell'origine", si intende che deve essere certa l'identità del cedente/prestatore di servizi o dell'emittente; • per "integrità del contenuto", si intende che il contenuto delle fatture non può essere alterato; • l'emittente deve garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto delle fatture mediante appositi sistemi di controllo di gestione, firma elettronica qualificata o sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati. <p>Invio delle fatture "elettroniche"</p> <p>La data di emissione delle fatture "elettroniche" non può essere successiva al momento della trasmissione o messa a disposizione del destinatario.</p> <p>In particolare, per "messa a disposizione" delle fatture elettroniche al destinatario si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la reperibilità delle stesse tramite accesso ad un sito internet, <i>server</i> o altro supporto informatico; • ovvero l'invio tramite <i>e-mail</i> contenente un protocollo di comunicazione ed un <i>link</i> di collegamento che permetta di effettuare in qualsiasi momento il <i>download</i> delle stesse. <p>Conservazione delle fatture "elettroniche"</p> <p>La conservazione in forma analogica delle fatture da parte del destinatario non preclude la conservazione elettronica delle stesse da parte dell'emittente.</p> <p>Con riferimento alle fatture conservate in forma elettronica presso un altro Stato, i soggetti passivi IVA in Italia devono, in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicare le regole di tenuta e conservazione delle fatture previste dalla disciplina italiana; • consentire all'Amministrazione italiana l'accesso ai documenti e l'acquisizione degli stessi anche in forma elettronica.
10.2	<p>FATTURA DIFFERITA</p> <p>La legge di stabilità 2013 ha esteso la facoltà di emettere fattura riepilogativa differita,</p>

	<p>entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, alle prestazioni di servizi rese nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo committente, laddove individuabili attraverso "idonea documentazione".</p> <p>Per "idonea documentazione" si devono intendere i documenti commerciali del contribuente, quali la ricevuta di incasso del corrispettivo, il contratto, la nota di consegna lavori, la lettera di incarico, la relazione professionale.</p>
<i>segue</i>	<p>È consentita l'emissione di fattura "differita" anche nel caso in cui il cedente (o prestatore di servizi) effettui, nei confronti del medesimo soggetto, una sola operazione nel corso dello stesso mese solare.</p>
10.3	<p>FATTURA SEMPLIFICATA</p> <p>La fattura semplificata, introdotta dalla legge di stabilità 2013 per importi non superiori a 100,00 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può essere emessa indicando i soli dati identificativi del cessionario/committente (ditta, ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio), in luogo del codice fiscale o del numero di partita IVA; • può essere registrata con il solo riferimento al codice fiscale (o partita IVA) del cessionario/committente, qualora emessa riportando solamente tale dato identificativo del cliente; • è sostitutiva della c.d. "fattura-ricevuta fiscale". <p>È possibile emettere nota di variazione in forma "semplificata":</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza limiti di importo (non è quindi previsto il limite di 100,00 euro vigente per la fattura semplificata); • anche per rettificare una fattura ordinaria (e viceversa).
11	<p>FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</p> <p>Il DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, contiene alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa all'obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.</p> <p>Al riguardo, si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il DM 3.4.2013 n. 55 ha definito le regole tecniche di operatività dell'obbligo e ne ha individuato la decorrenza, distinguendo per classi di Pubbliche Amministrazioni; • con l'entrata in vigore di tale disciplina, le Pubbliche Amministrazioni interessate non potranno procedere al pagamento delle fatture trasmesse in forma cartacea. <p>In particolare, viene confermato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'anticipo al 31.3.2015 dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione; • l'obbligo di ricomprendere il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) tra gli elementi necessari della fattura elettronica. <p>Rispetto al testo originario del DL 66/2014, in sede di conversione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono stati esplicitati i casi di esclusione dall'indicazione del CIG; • è stato previsto che i codici CIG e CUP siano inseriti, a cura della stazione appaltante, nei contratti di appalto.
11.1	ANTICIPO DELL'OBBLIGO GENERALIZZATO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
11.1.1	AMMINISTRAZIONI CENTRALI
	<p>Viene anticipato al 31.3.2015 (in luogo del precedente 6.6.2015) il termine di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della generalità delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dai Ministeri, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza (con riferimento ai quali l'obbligo decorre dal 6.6.2014).</p>
11.1.2	AMMINISTRAZIONI LOCALI
	<p>Viene altresì anticipato al 31.3.2015 il termine dal quale decorrono gli obblighi di fatturazione elettronica con riferimento alle amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unione di Comuni, ASL, Camere di commercio, ecc.).</p>

11.2	<p>TERMINE PER IL CARICAMENTO DELLE ANAGRAFICHE DEGLI UFFICI DESTINATARI DELLE FATTURE</p> <p>L'anticipazione al 31.3.2015 dell'avvio generalizzato dell'obbligo di fatturazione elettronica comporta che, entro il 31.12.2014, le Amministrazioni centrali (diverse da Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale) e locali dovranno procedere al caricamento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) delle anagrafiche degli uffici demandati alla ricezione delle fatture elettroniche.</p>
<i>segue</i>	<p>Si ricorda, infatti, che le Pubbliche Amministrazioni destinatarie sono chiamate a inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell'IPA, il quale provvede ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it in modo che lo stesso possa essere riportato in fattura, in quanto elemento essenziale.</p>
11.3	<p>ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA FATTURA</p>
11.3.1	<p>OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CIG E DEL CUP</p> <p>Ad integrazione degli elementi di natura fiscale richiesti dagli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72, le fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni devono riportare, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice identificativo di gara (CIG), salvi: <ul style="list-style-type: none"> – i casi di esclusione dall'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie, così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7.7.2011 n. 4; – i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. 13.8.2010 n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al DL 66/2014 convertito; • il codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 16.1.2003 n. 3. <p>In mancanza dei suddetti codici, ove previsti, le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche.</p>
11.3.2	<p>CASI DI ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CIG</p> <p>Oltre alle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, approvate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la citata determinazione 7.7.2011 n. 4, la tabella 1 allegata al DL 66/2014 convertito (soggetta ad aggiornamento periodico) elenca le seguenti tipologie di appalto per le quali opera l'esclusione dall'obbligo di tracciabilità (e quindi dal CIG):</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; • servizi d'arbitrato e di conciliazione; • servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia; • contratti di lavoro; • appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; • appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia; • sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante; • prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara;

	<ul style="list-style-type: none"> • scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento.
11.3.3	<p>INSERIMENTO DEL CIG E DEL CUP NEI CONTRATTI DI APPALTO</p> <p>I codici CIG e CUP devono essere inseriti, a cura della stazione appaltante, nei contratti di appalto, nell'ambito della clausola prevista all'art. 3 co. 8 della L. 13.8.2010 n. 136, con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.</p>
<i>segue</i>	Tale clausola deve riportare, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della stessa norma.
11.4	<p>AUTOMATICA ACQUISIZIONE DEI DATI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DEI CREDITI</p> <p>La trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni determina l'acquisizione automatica dei relativi dati nell'ambito della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti, per gli usi previsti dalla legge (es. cessione del credito ad un intermediario finanziario, utilizzo in compensazione).</p>
12	<p>CONSERVAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI INFORMATICI</p> <p>Il DM 17.6.2014, pubblicato sulla G.U. 26.6.2014 n. 146, ha ridefinito le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, in attuazione dell'art. 21 co. 5 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale - CAD).</p>
12.1	<p>DECORRENZA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>Il DM 17.6.2014 è entrato in vigore il 27.6.2014, giorno successivo a quello di pubblicazione.</p> <p>Da tale data, è altresì abrogato il DM 23.1.2004, le cui disposizioni continuano ad applicarsi ai documenti già conservati alla data di entrata in vigore del nuovo decreto. In aggiunta, si prevede che tali documenti possano essere riversati in un sistema elettronico di conservazione tenuto in conformità alle disposizioni del nuovo decreto.</p>
12.2	<p>DEFINIZIONI</p> <p>Il DM 16.7.2014 rimanda alle definizioni fornite dal CAD e dai relativi decreti attuativi. In aggiunta, il "documento informatico" rilevante ai fini fiscali viene qualificato come una categoria comprendente anche le copie informatiche di documenti analogici e le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici, oltre che i documenti informatici puri.</p>
12.3	<p>OBBLIGHI RILEVANTI AI FINI FISCALI</p> <p>Gli obblighi da osservare in relazione ai documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, quali la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione, devono essere adempiuti nel rispetto delle regole tecniche previste dall'art. 71 del DLgs. 82/2005, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 21 co. 3 del DPR 633/72 (in materia di fatturazione elettronica).</p> <p>Viene peraltro precisato che la sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, per i quali è prevista la trasmissione alle Agenzie fiscali, avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.</p> <p>È stata inoltre eliminata la previsione che escludeva dalla disciplina in esame i documenti del settore doganale, al fine di consentire ai contribuenti di dematerializzare, in fase di conservazione, ogni tipo di documento con valenza fiscale.</p>
12.4	<p>REQUISITI DEI DOCUMENTI INFORMATICI</p> <p>I documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono presentare le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • immodificabilità;

	<ul style="list-style-type: none"> • integrità; • autenticità; • leggibilità. <p>A tal fine, occorre utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i formati previsti dal DLgs. 82/2005 e dai decreti attuativi emanati ai sensi del relativo art. 71; • ovvero i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione.
12.5	<p>CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI</p> <p>Con specifico riferimento alla conservazione dei documenti informatici, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispettare le vigenti disposizioni in materia di tenuta della contabilità; • consentire le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi informatici. <p>Il processo di conservazione dei documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • termina con l'apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi; • deve essere effettuato entro tre mesi dal termine di presentazione della relativa dichiarazione fiscale annuale. <p>Rispetto al DM 23.1.2004, vengono meno le previsioni inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli obblighi della sottoscrizione elettronica dell'archivio; • l'effettuazione almeno ogni 15 giorni del processo di conservazione delle fatture.
12.6	<p>GENERAZIONE DELLE COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI</p> <p>Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22 co.3 del CAD e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.</p> <p>La conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le modalità di cui all'art. 22 co. 2 del CAD e delle relative regole tecniche.</p> <p>La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento delle suddette procedure.</p>
12.7	<p>ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'IMPRONTA DELL'ARCHIVIO INFORMATICO</p> <p>Il contribuente comunica nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento che effettua la conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari in modalità elettronica; viene quindi eliminato l'obbligo di comunicazione dell'impronta dell'archivio informatico alle Agenzie fiscali.</p> <p>In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico; con provvedimenti delle competenti Agenzie fiscali saranno altresì stabilite le modalità con le quali il documento conservato può essere esibito anche per via telematica.</p> <p>Con provvedimenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli saranno stabilite specifiche modalità per l'assolvimento dei suddetti obblighi, in relazione ai diversi settori d'imposta.</p>
12.8	<p>SEMPLIFICAZIONE DELL'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO</p> <p>Il versamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche; • in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. <p>Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo</p>

	<p>devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014 in esame.</p> <p>L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della Tariffa allegata al DPR 642/72, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.</p>
13	COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON SOMME DOVUTE IN RELAZIONE AGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO - ESTENSIONE
	Il DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, amplia l'utilizzo in compensazione nel modello F24:
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • dei crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni; • con le somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario; • su specifica richiesta del creditore. <p>Le estensioni riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le Pubbliche Amministrazioni interessate; • il momento di maturazione dei crediti.
13.1	<p>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE</p> <p>Viene infatti stabilito che possono essere utilizzati in compensazione i crediti commerciali maturati nei confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; • Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; • istituzioni universitarie; • Istituti autonomi case popolari; • Camere di commercio e loro associazioni; • enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; • amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; • Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio); • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); • CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore). <p>In precedenza, invece, l'utilizzo in compensazione poteva riguardare solo i crediti commerciali vantati nei confronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dello Stato; • degli enti pubblici nazionali; • delle Regioni; • delle Province autonome di Trento e Bolzano; • degli enti locali; • degli enti del Servizio sanitario nazionale.
13.2	<p>MOMENTO DI MATURAZIONE DEL CREDITO</p> <p>Viene inoltre eliminato il requisito che i crediti debbano essere maturati al 31.12.2012. Pertanto, tutti i crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, anche se maturati successivamente al 31.12.2012, possono essere utilizzati per la compensazione in esame.</p>
13.3	<p>CREDITI COMMERCIALI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE</p> <p>Per essere utilizzabili in compensazione, i crediti commerciali devono quindi essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vantati nei confronti delle suddette Pubbliche Amministrazioni; • maturati per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, senza più vincoli temporali, quindi anche se maturati successivamente al 31.12.2012; • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; • stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'ente debitore.

13.4	<p>ISTITUTI DEFLATIVI INTERESSATI</p> <p>Tali crediti possono essere compensati con le somme dovute per effetto dei seguenti istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accertamento con adesione; • definizione degli inviti a comparire e dei processi verbali di constatazione; • acquiescenza; • definizione agevolata delle sanzioni; • conciliazione giudiziale; • reclamo e mediazione.
13.5	<p>MODALITÀ DI COMPENSAZIONE</p> <p>Per effettuare la compensazione tra i suddetti crediti commerciali certificati e le somme dovute per istituti definatori e deflativi del contenzioso, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il modello “F24 Crediti PP.AA.”, in cui deve essere indicato il numero della certificazione del credito che viene utilizzato in compensazione; • indicare il codice tributo “PPAA” nella sezione Erario del suddetto modello. <p>Il modello “F24 Crediti PP.AA.” deve essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate; • mediante trasmissione telematica diretta o tramite gli intermediari abilitati.
14	<p>COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO O ACCERTAMENTI ESECUTIVI - ESTENSIONE</p>
	<p>Il DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, amplia anche l’utilizzo dei crediti commerciali, vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, per il pagamento, totale o parziale, mediante compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o di accertamenti esecutivi; • su specifica richiesta del creditore. <p>Le estensioni riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le Pubbliche Amministrazioni interessate; • il momento di notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti esecutivi.
14.1	<p>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE</p> <p>Viene infatti stabilito che possono essere utilizzati in compensazione i crediti commerciali maturati nei confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; • Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; • istituzioni universitarie; • Istituti autonomi case popolari; • Camere di commercio e loro associazioni; • enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; • amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; • Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio); • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); • CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore). <p>In precedenza, invece, l’utilizzo in compensazione poteva riguardare solo i crediti commerciali vantati nei confronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dello Stato; • degli Enti pubblici nazionali (es. INPS e INAIL); • delle Regioni; • degli Enti locali (es. Province, Comuni e Comunità montane);

	<ul style="list-style-type: none"> • degli Enti del Servizio sanitario nazionale, vale a dire: <ul style="list-style-type: none"> – le aziende sanitarie locali; – le aziende ospedaliere; – gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; – le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale; – gli istituti zooprofilattici.
14.2	<p>MOMENTO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI</p> <p>Viene inoltre stabilito che i crediti commerciali possono essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il 30.9.2013 (prima entro il 31.12.2012).</p>
14.3	<p>CREDITI COMMERCIALI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE</p> <p>Per essere utilizzabili nella compensazione in esame, i crediti commerciali devono quindi essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vantati nei confronti delle suddette Pubbliche Amministrazioni; • relativi a somministrazioni, forniture e appalti; • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; • stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore.
14.4	<p>SOMME CHE POSSONO ESSERE COMPENSATE CON I CREDITI COMMERCIALI</p> <p>I suddetti crediti commerciali certificati possono quindi essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il 30.9.2013; • in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> – tributi erariali; – tributi regionali e locali; – contributi previdenziali e assistenziali; – premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; – entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione. <p>Il pagamento mediante compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione.</p>
14.5	<p>MODALITÀ DI COMPENSAZIONE</p> <p>La compensazione in esame avviene presentando all'Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dall'Ente debitore.</p> <p>L'Agente della Riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica l'esistenza e la validità di tale certificazione; • in caso di esito positivo della verifica, estingue il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione. <p>L'utilizzo in compensazione dell'importo del credito certificato, infatti, può avvenire anche parzialmente.</p>
15	<p>CESSIONE DEI CREDITI COMMERCIALI VANTATI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ESENZIONI FISCALI</p> <p>Il DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, stabilisce che sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31.12.2013; • le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla Pubblica Amministrazione debitrice;

	<ul style="list-style-type: none"> • le garanzie connesse.
15.1	<p>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE</p> <p>I suddetti crediti devono essere vantati nei confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; • Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; • istituzioni universitarie;
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Istituti autonomi case popolari; • Camere di commercio e loro associazioni; • enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; • amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; • Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio); • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); • CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).
15.2	<p>ESCLUSIONE DELL'IVA</p> <p>L'esenzione in esame non si applica comunque ai fini IVA.</p>
16	<p>PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 - ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZARE SISTEMI TELEMATICI DALL'1.10.2014</p> <p>Con il DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, vengono previsti ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei modelli F24, in relazione ai versamenti e alle compensazioni effettuate.</p> <p>I nuovi limiti si aggiungono a quelli già vigenti, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i limiti alla compensazione dei crediti IVA; • i limiti alla compensazione dei crediti di imposte dirette; • il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.
16.1	<p>DECORRENZA</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a partire dai modelli F24 che saranno presentati dall'1.10.2014.</p>
16.2	<p>PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 A SALDO ZERO</p> <p>I modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i seguenti servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "F24 <i>on line</i>", cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del "<i>pincode</i>" di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso le Poste, sul quale addebitare le somme dovute; • "F24 <i>web</i>", il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio <i>computer</i> alcun <i>software</i>; il pagamento avviene con un "ordine di addebito" sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate; • "F24 cumulativo", riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti), abilitati ad Entratel, che intendono eseguire i versamenti <i>on line</i> delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo. <p>Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;

	<ul style="list-style-type: none"> in via telematica, avvalendosi dei sistemi di <i>home/remote banking</i> offerti dagli istituti di credito o dalle Poste.
16.3	<p>PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CONTENENTI COMPENSAZIONI</p> <p>Nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo positivo, ma siano state effettuate delle compensazioni, la relativa presentazione dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> dall'Agenzia delle Entrate, cioè mediante i suddetti servizi "F24 <i>on line</i>", "F24 <i>web</i>" e "F24 cumulativo"; oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, cioè banche, Poste e Agenti della Riscossione.
16.4	<p>PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CON SALDO SUPERIORE A 1.000,00 EURO</p> <p>L'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, si applicherà anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate delle compensazioni.</p> <p>Si tratta, quindi, del caso in cui il modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> evidenzi un importo a debito superiore a 1.000,00 euro; oppure comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a 1.000,00 euro.
17	<p>PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 TRAMITE L'HOME BANKING DEL PROFESSIONISTA E ADDEBITO SUL RELATIVO CONTO - AUTORIZZAZIONE DEL CLIENTE - ABOLIZIONE</p> <p>Il DL 24.4.2014 n. 66 aveva stabilito, a partire dal 24.4.2014 (data della relativa entrata in vigore), che l'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate poteva inviare i modelli F24 anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario del modello F24.</p> <p>Pertanto, il professionista che utilizza i servizi di <i>home/remote banking</i> delle banche o delle Poste poteva inviare i modelli F24 di un proprio cliente, con addebito sul conto corrente del professionista stesso, solo previo rilascio, da parte del cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> di un'apposita autorizzazione, anche cumulativa; alla banca o alla Posta dove il professionista detiene il conto corrente.
17.1	<p>RESPONSABILITÀ</p> <p>Il contribuente, intestatario del modello F24, restava comunque responsabile degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti conseguenti all'attività del professionista.</p>
17.2	<p>MANCATA CONVERSIONE ED EFFETTI</p> <p>La disciplina in esame introduceva quindi un ulteriore adempimento burocratico in caso di utilizzo da parte del professionista di servizi di <i>home/remote banking</i> per il pagamento dei modelli F24 dei propri clienti, che non è invece previsto nel caso di utilizzo del sistema "F24 cumulativo" dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Al fine di evitare tali inconvenienti, la disciplina in esame è stata soppressa in sede di conversione del DL 66/2014.</p> <p>La mancata conversione della disciplina in esame fa sì che essa perda efficacia con effetto retroattivo dalla suddetta data del 24.4.2014.</p>
18	<p>TARDIVO VERSAMENTO DELLA TASI E DELL'IMU - INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI</p> <p>In considerazione delle criticità relative ai termini di versamento dell'acconto e alle modalità applicative del nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la ris. 23.6.2014 n. 1/DF, ha stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> sussistono le condizioni per cui i Comuni possano considerare applicabili le disposizioni dello Statuto del contribuente, in materia di "obiettive condizioni di

	<p>incertezza”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Comuni possono quindi stabilire un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del 16.6.2014), entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi. <p>Pertanto, i Comuni possono stabilire che il versamento dell’acconto TASI, che in base alla disciplina statale sarebbe scaduto il 16.6.2014 nei Comuni che entro il 23.5.2014 hanno inviato le relative delibere al Ministero dell’Economia e delle Finanze e che sono state pubblicate entro il 31.5.2014 sull’apposito sito del Ministero, possa essere effettuato (o essere integrato, in caso di versamento insufficiente) entro il 16.7.2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
<i>segue</i>	I Comuni possono stabilire un analogo “periodo di tolleranza” di un mese, fino al 16.7.2014, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche in relazione al versamento dell’acconto IMU scaduto il 16.6.2014, in considerazione delle criticità applicative dell’imposta dovuta per il 2014, per effetto delle sopravvenute novità normative collegate anche al nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI).
19	ESENZIONE IMU PER I TERRENI AGRICOLI RICADENTI IN AREE MONTANE O DI COLLINA - REVISIONE
	<p>Il DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, prevede l’emanazione, entro il 22.9.2014, di un decreto interministeriale che individui il nuovo elenco dei Comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei quali si applica l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate; • in sostituzione dell’elenco allegato alla C.M. 14.6.93 n. 9 (originariamente previsto ai fini ICI).
19.1	RIDUZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE <p>Il nuovo elenco dei Comuni in cui opererà l’esenzione IMU per i terreni montani e collinari dovrà essere redatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tenendo conto dell’altitudine; • diversificando tra terreni posseduti: <ul style="list-style-type: none"> – da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola; – oppure da soggetti diversi. <p>Diversamente dalla previgente disposizione, non vi è più alcun riferimento alla redditività dei terreni in questione.</p> <p>In pratica, la nuova disciplina è diretta a “razionalizzare” l’esenzione IMU operante per i terreni montani e collinari, restringendone, di fatto, l’ambito di operatività.</p>
19.2	ESENZIONE PER I TERRENI A PROPRIETÀ COLLETTIVA INDIVISIBILE <p>L’esenzione dall’IMU è comunque riconosciuta ai terreni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile; • che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.
19.3	DECORRENZA <p>I nuovi “confini” dell’esenzione IMU per i terreni montani e collinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avranno effetto già a decorrere dall’anno d’imposta 2014; • dovranno garantire un maggior gettito complessivo annuo di almeno 350 milioni di euro, a decorrere dal 2014. <p>Versamento dell’acconto IMU 2014</p> <p>In attesa dell’emanazione del nuovo elenco, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva chiarito che, per il versamento dell’acconto IMU per il 2014, si poteva continuare a far riferimento al “vecchio” elenco di cui alla citata C.M. 9/93.</p>
19.4	EFFETTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI <p>I terreni agricoli che si trovano nei Comuni:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • che saranno individuati dal decreto in esame saranno esenti da IMU e risulteranno, quindi, soggetti alle imposte sui redditi (ove dovute), in quanto per essi non opera l'effetto sostitutivo dell'IMU; • non compresi nel nuovo elenco, saranno soggetti ad IMU, con la conseguenza, che, ove si tratti di terreni non affittati, per i redditi dominicali di tali terreni opererà l'effetto sostitutivo dell'IMU in relazione all'IRPEF e relative addizionali (ferma restando la tassazione del reddito agrario).
20	RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DOMINICALI E AGRARI
	Ai soli fini delle imposte sui redditi, il DL 24.6.2014 n. 91 stabilisce che la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari, già prevista nella misura del 15% per i periodi d'imposta 2013 e 2014, sia ulteriormente incrementata al 30% per il 2015, per poi passare "a regime" al 7% dal 2016.
<i>segue</i>	Tali coefficienti si applicano ai redditi dominicali e agrari già rivalutati, rispettivamente, dell'80% e del 70%. A titolo esemplificativo, per un fondo posseduto da un soggetto che non esercita attività agricola avente un reddito dominicale pari a 300,00 euro, il reddito imponibile sarà pari a 621,00 euro per il 2014 ($300,00 \times 1,80 \times 1,15$) e a 702,00 euro per il 2015 ($300,00 \times 1,80 \times 1,30$).
20.1	AGEVOLAZIONI PER GLI AGRICOLTORI Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, l'incremento delle rendite, già previsto nella misura del 5% per i periodi d'imposta 2013 e 2014, passa al 10% per il 2015. Tali coefficienti si applicano ai redditi dominicali e agrari già rivalutati, rispettivamente, dell'80% e del 70%.
20.2	DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI Le nuove disposizioni non hanno effetto in relazione agli acconti dovuti per il 2014 (l'acconto 2014 con il "metodo storico" va quindi determinato nei modi ordinari, sulla base dell'imposta relativa al 2013). In relazione agli acconti dovuti per il 2015 e il 2016, invece, bisognerà tenere conto delle nuove rivalutazioni delle rendite dei terreni.
21	RIDUZIONE DEL REDDITO DOMINICALE IN CASO DI MANCATA COLTIVAZIONE - ABROGAZIONE
	Il DL 24.6.2014 n. 91 abroga l'art. 31 co. 1 del TUIR, che consentiva di determinare in misura ridotta (30%) il reddito dominicale del fondo rustico che non fosse stato coltivato per un'intera annata. In particolare, la norma abrogata disponeva che " <i>se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30%</i> " di quello determinato secondo le regole ordinarie. Tale agevolazione non trova quindi più applicazione, con la conseguenza che, anche in caso di mancata coltivazione, il reddito dominicale deve essere determinato secondo le regole ordinarie.
22	NUOVA DETRAZIONE IRPEF PER L'AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI
	Il DL 24.6.2014 n. 91 introduce una nuova detrazione IRPEF per i giovani agricoltori, in relazione ai terreni presi in affitto.
22.1	SOGGETTI BENEFICIARI La nuova detrazione riguarda i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP): <ul style="list-style-type: none"> • iscritti nella previdenza agricola; • di età inferiore ai 35 anni.
22.2	AMMONTARE DELLA DETRAZIONE La nuova detrazione IRPEF è pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto

	<p>dei terreni agricoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il limite di 80,00 euro per ciascun ettaro preso in affitto; • fino ad un massimo di 1.200,00 euro annui. <p>In ogni caso, la detrazione spetta nel rispetto della disciplina europea degli aiuti <i>de minimis</i> nel settore agricolo.</p>
22.3	<p>DECORRENZA</p> <p>La nuova detrazione si applica a regime, a decorrere dal periodo d'imposta 2014.</p>
22.4	<p>ACCONTO IRPEF 2014</p> <p>L'acconto IRPEF relativo al 2014 non deve, però, tenere conto della nuova detrazione. In pratica, la nuova detrazione non può essere considerata nell'ambito della determinazione dell'acconto IRPEF 2014 con il "metodo previsionale".</p>
22.5	<p>INCAPIENZA DELL'IRPEF LORDA</p> <p>In caso di incapienza dell'IRPEF lorda, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza, come avviene per le detrazioni IRPEF previste a favore degli inquilini.</p>
23	<p>PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA, CARBURANTI E PRODOTTI CHIMICI DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI - DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO</p> <p>Il DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, modifica il regime di determinazione del reddito derivante dalle attività di produzione e vendita di energia, carburanti e prodotti chimici, da fonte agroforestale, svolte da imprenditori agricoli. Tale disciplina è stata modificata in sede di conversione del DL 66/2014, con effetti anche ai fini del calcolo degli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativi al 2014.</p>
23.1	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>La nuova modalità di determinazione del reddito riguarda gli imprenditori agricoli (imprenditori individuali e società) che svolgono determinate attività.</p>
23.2	<p>ATTIVITÀ INTERESSATE</p> <p>Sono interessate dalla modifica le seguenti attività (svolte da imprenditori agricoli):</p> <ul style="list-style-type: none"> • produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche; • produzione e cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo; • produzione e cessione di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.
23.3	<p>DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO</p> <p>Le suddette attività generano un reddito imponibile determinato forfetariamente in misura pari al 25% dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini dell'IVA, salvo la possibilità di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari (differenza tra ricavi e costi). Prima delle modifiche, le suddette attività concorrevano, invece, alla formazione del reddito agrario determinato su base catastale.</p>
23.4	<p>DECORRENZA</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, il nuovo regime di determinazione forfetaria del reddito si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (quindi dal periodo d'imposta 2015, per i soggetti "solari"). La versione originaria del DL 66/2014 prevedeva invece l'applicazione della novità già dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (quindi dal periodo d'imposta 2014, per i soggetti "solari").</p>
23.5	<p>EFFETTI AI FINI DEL CALCOLO DEGLI ACCONTI 2015</p> <p>Delle nuove modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile si deve tenere conto ai fini della liquidazione dell'acconto IRPEF/IRES dovuto per il primo perio-</p>

	do d'imposta di applicazione delle modifiche, che, a seguito della conversione del DL 66/2014, è divenuto il 2015 (soggetti "solari").
23.6	<p>REGIME TRANSITORIO PER IL 2014</p> <p>Per il solo 2014 viene prevista una disciplina transitoria, la quale stabilisce alcuni limiti alla produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili e fotovoltaiche ai fini della determinazione del reddito agrario, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa.</p> <p>In particolare, si considerano attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola e, quindi, produttive di reddito agrario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kwh anno e fotovoltaiche fino a 260.000 kwh anno; • la produzione e la cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • la produzione e la cessione di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. <p>Per la produzione di energia oltre tali limiti, il reddito è determinato ai fini dell'IRPEF e dell'IRES applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%. Rimane ferma la possibilità di esercitare l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.</p> <p>Determinazione degli acconti</p> <p>La suddetta disciplina transitoria rileva ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (periodo d'imposta 2014, per i soggetti "solari").</p>
24	<p>IMPOSTA DI REGISTRO - PERMANENZA DELLE AGEVOLAZIONI PER GLI USI CIVICI</p> <p>Dal 24.6.2014, le "sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla L. 16.6.27 n. 1766" tornano ad essere esenti dall'imposta di registro anche se determinano trasferimenti immobiliari, a sensi dell'art. 2 della L. 1.12.81 n. 692.</p> <p>In sede di conversione del DL 24.4.2014 n. 66 nella L. 23.6.2014 n. 89, infatti, questa esenzione è stata aggiunta nell'elenco di quelle escluse dall'abrogazione, prevista dall'art. 10 co. 4 del DLgs. 23/2011.</p> <p>Si ricorda, infatti, che, nell'ambito della riforma della fiscalità indiretta dei trasferimenti immobiliari entrata in vigore l'1.1.2014, il citato art. 10 co. 4 del DLgs. 23/2011 ha disposto la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni previgenti operanti per l'imposta di registro in relazione agli atti traslativi di immobili o di diritti reali immobiliari a titolo oneroso. La norma ha subito diverse modifiche successive, volte ad escludere dalla soppressione alcune specifiche agevolazioni (per la piccola proprietà contadina e i trasferimenti immobiliari operati per l'EXPO Milano 2015).</p> <p>Pertanto, poco prima della conversione del DL 66/2014, l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 20.6.2014 n. 64, aveva chiarito che, in ogni caso, la soppressione delle agevolazioni non concerne gli atti che non determinano trasferimenti immobiliari, come, ad esempio, gli atti di affrancazione di usi civici.</p> <p>Pertanto, è possibile concludere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 24.6.2014, tutti gli atti concernenti gli usi civici (sia che abbiano effetti reali, sia nel caso contrario), se rientrano nella disposizione dettata dall'art. 2 della L. 1.12.91 n. 692 e dall'art. 40 della L. 16.6.27 n. 1766, sono esenti dall'imposta di registro; • dall'1.1.2014 al 23.6.2014 erano abrogate le agevolazioni sugli atti concernenti usi civici che comportassero costituzione o trasferimento di diritti reali a titolo

	<p>oneroso, mentre risultavano comunque esenti dall'imposta di registro gli atti di affrancazione di terre gravate da usi civici e tutti gli altri atti che, rientranti nell'art. 2 della L. 1.12.91 n. 692 e nell'art. 40 della L. 16.6.27 n. 1766, non comportassero effetti traslativi o costitutivi di diritti reali.</p>
25	<p>AGEVOLAZIONI FISCALI PER I FINANZIAMENTI</p> <p>Il DL 24.6.2014 n. 91 prevede una serie di agevolazioni per i finanziamenti alle imprese, tra le quali le principali riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la soppressione della ritenuta (ora pari al 26%) sugli interessi delle obbligazioni e delle cambiali finanziarie non quotate detenute da investitori qualificati, così come definiti dalla CONSOB (se i titoli in questione sono detenuti da soggetti "nettisti" – ad esempio, persone fisiche non imprenditori – gli interessi sono tuttavia assoggettati ad imposta sostitutiva); • la soppressione della ritenuta sugli interessi dei finanziamenti a medio lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi comunitari.
26	<p>ABROGAZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% SUI REDDITI DI CAPITALE E SUI REDDITI DIVERSI DI FONTE ESTERA</p> <p>Il DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, ha definitivamente abrogato la ritenuta "in ingresso" nella misura del 20%, a titolo d'acconto, sui redditi di capitale e sui redditi diversi, derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria, che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.</p> <p>Tale ritenuta doveva essere operata dagli intermediari finanziari ai quali le attività risultavano affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui i medesimi fossero intervenuti nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.</p> <p>In merito, si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la ritenuta d'acconto si applicava ai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale, ossia alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali; • in origine, essa doveva operare dall'1.2.2014, ma l'Agenzia delle Entrate ne aveva rinviato l'applicazione all'1.7.2014 con il provv. 19.2.2014 n. 24663. <p>In sostanza, la ritenuta d'acconto del 20% è risultata operativa per pochi giorni, ossia dall'1.2.2014 al 19.2.2014.</p> <p>Considerati il rinvio relativo alla sua applicazione e la successiva abrogazione del regime, si ritiene che le ritenute effettuate nel suddetto periodo debbano essere restituite ai contribuenti dagli intermediari.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
7.7.2014	Versamenti imposte da UNICO 2014 PF	<p>Le persone fisiche, con studi di settore, che presentano il modello UNICO 2014 PF devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2013 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2014 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; • del saldo per l'anno 2013 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2013 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2014 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i "nuovi contribuenti minimi"; • dell'imposta sostitutiva del 10% per l'anno 2013, per i contribuenti in regime agevolato per le nuove attività produttive (c.d. "forfettini"); • del saldo per l'anno 2013 del contributo di solidarietà del 3%; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
7.7.2014	Versamenti contributi INPS da UNICO 2014 PF	<p>Le persone fisiche, con studi di settore, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2013; • primo acconto dei contributi per l'anno 2014. <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • artigiane o commerciali, con studi di settore; • anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale". <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
7.7.2014	Versamenti imposte da UNICO 2014 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, con studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
7.7.2014	Versamenti imposte da UNICO 2014 SC ed ENC	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2013 o in acconto per il 2014 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
7.7.2014	Versamenti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendi-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		conto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare
<i>segue</i>		<p>il bilancio o il rendiconto, con studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2013; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2014. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
7.7.2014	Versamento saldo IVA da UNICO 2014	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con studi di settore, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2013, risultante dalla dichiarazione unificata, se non effettuato entro il 17.3.2014, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2014 e fino al 16.6.2014.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
7.7.2014	Versamento IVA da studi di settore	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore; • dell'eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati. <p>Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).</p>
7.7.2014	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con studi di settore, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
8.7.2014	Trasmissione telematica modelli 730/2014	<p>I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli 730/2014 elaborati e le schede per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2014 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
16.7.2014	Versamenti imposte da UNICO 2014 SC	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2014, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2014 in se-</p>

		conda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		a saldo per il 2013 o in acconto per il 2014 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). Tali versamenti possono essere rateizzati.
16.7.2014	Versamenti IRAP	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2014, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2014 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2013; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2014. Tali versamenti possono essere rateizzati.
16.7.2014	Versamento saldo IVA da UNICO 2014	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2014, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2014 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2013, risultante dalla dichiarazione unificata, se non effettuato entro il 17.3.2014, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2014. Tale versamento può essere rateizzato.
16.7.2014	Versamento IVA da studi di settore	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2014, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2014 in seconda convocazione, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> • dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore; • dell'eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati. Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).
16.7.2014	Versamento diritto camerale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2014, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2014 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
16.7.2014	Versamenti imposte da UNICO 2014 PF	Le persone fisiche, senza studi di settore, che presentano il modello UNICO 2014 PF devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2013 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2014 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; • del saldo per l'anno 2013 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale;

		<ul style="list-style-type: none"> del saldo per l'anno 2013 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2014 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i "nuovi contribuenti minimi";
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> dell'imposta sostitutiva del 10% per l'anno 2013, per i contribuenti in regime agevolato per le nuove attività produttive (c.d. "forfettini"); del saldo per l'anno 2013 del contributo di solidarietà del 3%; delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.7.2014	Versamenti contributi INPS da UNICO 2014 PF	<p>Le persone fisiche, senza studi di settore, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> saldo dei contributi per l'anno 2013; primo acconto dei contributi per l'anno 2014. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.7.2014	Versamenti imposte da UNICO 2014 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, senza studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.7.2014	Versamenti imposte da UNICO 2014 SC ed ENC	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, senza studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2013 o in acconto per il 2014 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.7.2014	Versamenti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, senza studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> del saldo IRAP per l'anno 2013; dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2014. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.7.2014	Versamento saldo IVA da UNICO 2014	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono appro-</p>

LUGLIO 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

		vare il bilancio o il rendiconto, senza studi di settore, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2013, risultante dalla dichiarazione unificata, se non effettuato entro il 17.3.2014, con la maggiorazione dello 0,4%
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2014 (fino al 16.6.2014) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 17.6.2014 - 16.7.2014. Tale versamento può essere rateizzato.
16.7.2014	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, senza studi di settore, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
16.7.2014	Versamento rata saldo IVA	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2014, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2013, devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.7.2014	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.6.2014 o il 7.7.2014, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
16.7.2014	Imposta di bollo speciale	Gli intermediari finanziari devono versare l'imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2013, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo.
16.7.2014	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno 2014.
16.7.2014	Consolidato fiscale	Le società controllanti "solari" devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in caso di mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale), l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto partecipante.
21.7.2014	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre aprile-giugno 2014. La comunicazione deve avvenire: <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

LUGLIO 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

21.7.2014	Comunicazione servizi di commercio elettronico	I soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro, devono:
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • presentare la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre aprile-giugno 2014; • versare la relativa imposta. <p>La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate; • anche in mancanza di operazioni.
25.7.2014	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di giugno 2014; • ovvero al trimestre aprile-giugno 2014. <p>I soggetti che, nel mese di giugno 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2014, appositamente contrassegnati; • devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
30.7.2014	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi occorre utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello F23; • oppure il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.7.2014	Presentazione modelli 770/2014	<p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello 770/2014 Semplificato (eventualmente suddiviso in due parti); • il modello 770/2014 Ordinario. <p>La presentazione dei modelli 770 deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.7.2014	Regolarizzazione modelli 770/2013	I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:

		<ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione dei modelli 770/2013, relativi al 2012; • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2013; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2013.
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa.
31.7.2014	Dilazione somme iscritte a ruolo	<p>I contribuenti iscritti a ruolo, decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'art. 19 del DPR 602/73, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino ad un massimo di 72 rate mensili; • a condizione che la decadenza sia intervenuta entro il 22.6.2013.
31.7.2014	Versamento rate da UNICO 2014	<p>I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 16.6.2014, devono versare la terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p>
31.7.2014	Versamento rate da UNICO 2014	<p>I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 7.7.2014 o il 16.7.2014, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p>
31.7.2014	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre aprile-giugno 2014; • utilizzando il nuovo modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 26.3.2014. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.7.2014	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; • con riferimento al trimestre aprile-giugno 2014. <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.

LUGLIO 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

31.7.2014	Comunicazione operazioni "black list"	<p>I soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali", di importo superiore a 500,00 euro, devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione relativa al mese di giugno 2014; • ovvero la comunicazione relativa al trimestre aprile-giugno 2014.
-----------	---------------------------------------	---

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>I soggetti che, nel mese di giugno 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2014, appositamente contrassegnate; • devono presentare mensilmente anche le successive comunicazioni, per almeno quattro trimestri consecutivi. <p>In ogni caso, è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello polivalente".</p> <p>Si ricorda che, a decorrere dal 24.2.2014, San Marino è stato eliminato dalla "black list" italiana dei "paradisi fiscali".</p>
31.7.2014	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di giugno 2014.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica; • trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).